SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 maggio 1991

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A1645

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1991, n. 153.

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di ridisciplinare, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Lavori, somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia

1. Le spese per i lavori, le somministrazioni e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono effettuarsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero, salva la competenza spettante per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono le seguenti:

a) acquisto di giornali, riviste, libri, cataloghi e pubblicazioni di vario genere; abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione o di servizi di trascrizione di notizie diffuse a mezzo radio e televisione; lavori di rilegatura;

b) lavori di traduzione e di interpretariato da liquidarsi su presentazione di fattura o parcella da parte di traduttori ed interpreti estranei all'amministrazione o da parte di imprese e società commerciali, sempreché l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;

c) studi, raccolte, elaborazioni statistiche ed analisi concernenti materie di carattere tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario occorrenti al personale in servizio e agli enti e alle associazioni di categoria operanti nel campo del commercio con l'estero, come materiale di informazione o strumento di lavoro;

d) stampa di volumi, di pubblicazioni tecniche ed amministrative e altri tipi di riproduzione;

e) organizzazione e funzionamento in Italia e all'estero dei servizi di informazione, promozione e penetrazione commerciale (fitto di locali, arredamento, spese di ufficio e di rappresentanza, spese per prestazioni occasionali, attrezzature, pubblicazioni, notiziari e bollettini, propaganda commerciale, esposizione di prodotti italiani ed altre spese analoghe); affitto locali di rappresentanza o sedi accessorie;

f) organizzazione degli incontri internazionali bilaterali e multilaterali e ricevimento di rappresentanti di Stati esteri, di delegazioni, esponenti e personalità estere e italiane, operatori economici stranieri; relative spese di ospitalità (spese di viaggio ed alberghiere, addobbi, rinfreschi, colazioni di lavoro ed altre spese accessorie o similari; stampa di inviti, fotografie, noleggio automezzi e spese analoghe, doni e omaggi floreali secondo gli usi internazionali); spese di rappresentanza e casuali, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

g) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni; visite a complessi industriali, a centri commerciali e ad organizzazioni concernenti il commercio con l'estero;

h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti similari per riconoscimenti e premiazione; acquisto di corone di fiori per cerimonie ufficiali;

i) funzionamento di commissioni, comitati e consigli, con l'esclusione degli eventuali gettoni, compensi ed altre indennità a favore dei rispettivi componenti; relative spese per affitto locali ed oneri accessori, attrezzature, arredamento, apparecchiature audiovisive, noleggio mezzi di trasporto ed altro materiale eventualmente occorrente; spese di trasporto, facchinaggio e custodia di materiali per eventuali riunioni anche fuori della sede del Ministero;

l) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, sdoganamento, magazzinaggio, facchinaggio;

m) spese postali o per agenzie di recapito e corrieri; spese telefoniche e telegrafiche in Italia ed all'estero; telex, telefax, trasmissione elettronica dati e similari; spese per utenze servizi pubblici (energia elettrica, acqua, gas) e per somministrazione di combustibili per impianti di riscaldamento e di climatizzazione; per la pulizia e disinfestazione

dei locali in uso agli uffici del Ministero; per canoni di abbonamento, tasse comunali di occupazione del suolo pubblico ed altri tributi gravanti sull'immobile ministeriale;

n) accertamenti sanitari da effettuare nei confronti del personale in servizio ai fini del controllo relativo ad assenze dal servizio e del riconoscimento di infermità come dipendenti da causa di servizio o ai fini della dispensa dal servizio;

o) riparazione, manutenzione e custodia di autoveicoli e motoveicoli, acquisto di pezzi di ricambio ed accessori con l'osservanza delle norme del servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato, approvate con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, nonché delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971, n. 687; tasse di immatricolazione, circolazione e similari, premi di assicurazione, lavaggio e provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo; noleggio automezzi e altri mezzi di trasporto;

p) lavori ordinari di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali e relativi infissi, manufatti ed impianti, compres quelli di prevenzione incendi ed infortuni;

q) lavori ordinari di riparazione, adattamento e manutenzione di locali e relativi infissi, manufatti ed impianti, compresi quelli di prevenzione incendi ed infortuni, presi in locazione, nei casi in cui per legge o per contratto tali spese siano a carico dell'amministrazione;

r) manutenzione di giardini; acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta; acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e gestione di impianti di climatizzazione, elettronici, elettrici, telefonici, idraulici, sanitari, radio e televisivi;

s) acquisto, installazione, affitto, leasing, manutenzione e gestione di impianti ed apparecchiature di collegamento con il Parlamento e con altri Ministeri ed enti, radio, telescriventi, fotoriproduttori, videoregistratori, proiettori, apparecchiature per la ricezione di trasmissioni radio-televisive, apparecchiature per la trasmissione elettronica di dati e facsimili, macchine da scrivere e da stampa e mobili di sicurezza, apparecchiature elettriche, informatiche, telematiche ed elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione elettronica di dati, software, apparecchiature di microfilmatura ed altre macchine d'ufficio; archiviazione, elaborazione e conversione informatica dei dati ed attività connesse da parte di ditte e tecnici specializzati; acquisto di parti e pezzi di ricambio, materiale ausiliario e di consumo relativi alle apparecchiature e agli impianti sopra citati;

t) acquisto di materiale di cancelleria, stampati, valori bollati ed altro materiale di facile consumo;

u) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, ivi compresi quelli di sicurezza, di arredi, di strumenti scientifici, di libri e di altro materiale per biblioteca, di materiali ed attrezzature occorrenti per le attività degli uffici;

v) corsi di formazione, aggiornamento e linguistici per il personale; relative spese per affitto locali ed oneri accessori, per attrezzature, arredamento, noleggio mezzi di trasporto e altro materiale eventualmente occorrente; spese per lo svolgimento dei concorsi indetti dal Ministero;

z) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di L. 5.000.000.

2. Il limite di spesa per ogni lavoro e provvista di beni o servizi di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dalla lettera *z)*, è fissato nella misura massima di L. 30.000.000. Nel caso di spese relative alle lettere *e)*, *f)* e *g)* detto limite è elevato a L. 100.000.000.

3. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi di carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.

4. L'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e servizi di cui al presente articolo viene disposta, dai funzionari preposti agli uffici nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificati con legge 25 maggio 1978, n. 233.

5. I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'amministrazione potranno essere disposti direttamente dal consegnatario-cassiere fino al limite di L. 1.000.000. Al pagamento della relativa spesa si provvede ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

Art. 2.

Modalità di esecuzione

1. Le spese in economia possono essere eseguite, sotto la diretta responsabilità dei funzionari incaricati:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) in entrambi i modi, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 3.

Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta:

a) i lavori effettuati senza l'intervento di alcun imprenditore con materiali, utensili e mezzi di proprietà o in uso e con personale dell'amministrazione;

b) le somministrazioni a pronta consegna, richiedendo, ove la spesa superi le L. 5.000.000 al netto di ogni onere fiscale, preventivi con offerte ad almeno tre persone o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista rendano necessario il ricorso ad una determinata impresa o persona.

Art. 4.

Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le somministrazioni ed i servizi affidati direttamente a persone o imprese di notoria capacità ed idoneità.

2. L'ordinazione dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi deve essere effettuata con lettera od altro atto dell'ufficio committente e deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'ufficio, di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza dello stesso.

3. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi di cui all'art. 1, devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la natura, l'unicità o l'urgenza del lavoro, della somministrazione e del servizio rendano necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa non superi l'importo di 5.000.000 di lire, al netto di ogni onere fiscale.

4. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle somministrazioni, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

5. I prezzi indicati nei preventivi devono essere sottoposti al parere di congruità dei competenti organi tecnici, secondo la normativa vigente. A tal fine possono essere anche richiesti preventivi per prezzi unitari e per l'intero esercizio finanziario.

Art. 5.

Collaudo

1. I lavori, le somministrazioni e i servizi devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere collaudati dagli organi tecnici competenti o da persone esperte all'uopo designate dal capo dell'ufficio.

2. Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione,direzione e sorveglianza dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi.

3. Per i lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese di importo non superiore a L. 10.000.000, al netto di ogni onere fiscale, l'atto formale di collaudo è sostituito da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dai funzionari preposti agli uffici o da persone esperte da essi designate.

4. È ammesso il collaudo o l'attestato parziale per le attrezzature, le somministrazioni, le opere ed i beni forniti, consegnati o eseguiti in modo distinto e separato; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 6.

Documentazione di spesa

1. Le fatture e le note relative ai lavori, alle somministrazioni ed ai servizi di cui al presente regolamento sono ammesse al pagamento dagli uffici dell'amministrazione corredate dell'autorizzazione di spesa, salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonché della documentazione prevista dagli articoli 4 e 5 e dalla normativa vigente in materia. Le medesime dovranno essere munite del visto di liquidazione sottoscritto dai funzionari preposti agli uffici stessi.

2. I documenti di cui al comma 1 devono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, ed in copia, da conservare agli atti e corredati, qualora si tratti di acquisti di beni mobili, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri dei materiali di facile consumo. L'annotazione non è necessaria per gli abbonamenti a riviste e giornali.

Art. 7.

Modalità di pagamento

1. Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ovvero qualora le esigenze di servizio e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, mediante aperture di credito a favore del cassiere del Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

2. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché nell'art. 1 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454. Ai predetti rendiconti devono essere allegate le fatture e le note in originale, corredate della documentazione prevista dagli articoli 4 e 5 e, nel caso di acquisto di beni mobili, della prescritta presa in carico o della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri dei materiali di facile consumo, salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 6, mentre copia dei predetti documenti deve essere conservata agli atti degli uffici.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento concernente le spese in economia del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 754, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1986, n. 343.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 56

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000».

Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi «L. 7.200.000».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 141 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 537/1973, è così formulato:

«Art. 141. — Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese casuali".

Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Il capitolo per "spese casuali" è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.

È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita».

— Il R.D. n. 764/1926 approva il regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato.

— Il D.P.R. n. 687/1971 approva il regolamento per gli automezzi in uso alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di prima categoria.

— Il testo degli articoli 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), adeguati, relativamente ai limiti di somma in essi indicati, per effetto della legge 25 maggio 1978, n. 233, è il seguente:

«Art. 7 (*Attribuzioni particolari dei dirigenti generali*): — Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;

c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;

e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di *600 milioni* di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi *120 milioni* di lire, concorrendo a formare tale somma, le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i *120 milioni* di lire;

h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi *120 milioni* di lire;

l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire *120 milioni* e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a *200 milioni* di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *e), f), g), h), i), l)* e *o)* sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Sono altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreché, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13».

«Art. 8 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori).* — Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di *300 milioni* di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi *60 milioni* di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i *60 milioni* di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi *60 milioni* di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a *200 milioni* di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i),* sono definitivi».

«Art. 9 *(Attribuzioni particolari dei primi dirigenti).* — Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di *150 milioni* di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi *30 milioni* di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i *30 milioni* di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi *30 milioni* di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a *100 milioni* di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i),* sono definitivi.

I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera *m)* dell'art. 7».

— L'ultimo comma dell'art. 7 del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato, approvato con D.P.R. n. 718/1979, è così formulato: «Sulla base delle richieste di cui ai primi due commi del precedente art. 6, ovvero su ordine dei titolari degli uffici competenti nella materia dei servizi in economia di cui al terzo comma dello stesso articolo, i cassieri emettono gli ordini di incasso staccandoli dal bollettario e li fanno vistare dal direttore della ragioneria centrale prima di esibirli in tesoreria».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, è il seguente:

«Art. 48. — *Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.*

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 50, quarto comma, del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è il seguente: «Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa».

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 6 del regolamento per le gestioni dei corrieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato, approvato con D.P.R. n. 718/1979:

«Art. 6 (*Compiti dei cassieri*). — I cassieri provvedono, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese casuali e dei sussidi urgenti, delle spese contrattuali, di anticipi sulle spese di viaggio e indennità da corrispondersi a impiegati dell'amministrazione od a persone comunque incaricate di missioni per conto dello Stato, nonché delle spese di manutenzione e riparazione di locali, di acquisto di libri, giornali e periodici gravanti su capitoli di bilancio non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato.

Provvedono inoltre a pagare, su richiesta del consegnatario, le minute spese d'ufficio nei limiti stabiliti dal Provveditorato generale dello Stato, nonché le altre per le quali siano di volta in volta ad essi assegnati i relativi fondi dal Provveditorato medesimo.

Provvedono infine ad effettuare il pagamento delle altre spese che debbono eseguirsi in economia a norma degli speciali regolamenti previsti dall'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

— Per l'argomento del R.D. n. 2440/1923 si veda nella nota all'art. 6. Il testo degli articoli 60 e 61 di tale decreto è il seguente:

«Art. 60. — Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154), e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

— Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito dal D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337 di tale decreto:

«Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di lire mille.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro».

La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 soprariportato è stata elevata, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento del precedente aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte). La misura attuale della sanzione è quindi «non maggiore di lire duecentoquarantamila».

91G0188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1990.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1989-90.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1989-90, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1990

COSSIGA

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1991
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 317

ANNATA AGRARIA 1989-90

DENOMINAZIONE DELLE VARIETÀ DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETÀ DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

RISO ITALIANO

Risone	Riso
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Bali Balilla Elio Selenio	Bali o Balilla o Elio o Selenio
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino (1):*
Lido Rosa Marchetti	Lido o Rosa Marchetti o R.M.
Alfa (2) Argo Cripto Italico Padano (Bahia)	Alfa (2) o Argo o Cripto o Italico o Padano o (Bahia)
Vialone Nano	Vialone Nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino (1):*
Ariete Ribe (Euribe) Ringo	Ariete o Ribe o (Euribe) o Ringo
Bonnet Bell (2) Europa Loto Molo Riva Smeraldo Veneria	Bonnet Bell (2) o Loto o Molo o Riva o Smeraldo o Veneria
S. Andrea	S. Andrea
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino (1):*
Arborio Redi Volano	Arborio o Redi o Volano
Baldo Roma	Baldo o Roma
Carnaroli	Carnaroli
Koral Onda Strella	Koral o Onda o Strella
Miara (2) Panda Vela	Miara (2) o Panda o Vela
Graldo Star Thaibonnet (L 202)	Graldo o Star o Thaibonnet o (L 202)

---

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella «Tabella» relativa all'annata agraria 1989-90 (campagna commerciale 1990-91).

RISO ESTERO (*)

Risone	Riso
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Yabani Sabini Cody Colusa 1600 Caloro Chacarero Yamani	Yabani o Sabini o Cody o Colusa 1600 o Caloro o Chacarero o Yamani

Risone	Riso
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Arkrose Bluerose Magnolia Nato Zenith Gulfrose 501 Calrose	Arkrose o Bluerose o Magnolia o Nato o Zenith o Gulfrose o 501 o Calrose
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Dawn Bluebonnet Toro Nira Century Patna Rexoro Patna Grain Belle Patna Bluebelle Lebonnet Starbonnet Selezione 406	Dawn o Bluebonnet o Toro o Nira o Century Patna o Rexoro o Patna Grain o Belle Patna o Bluebelle o Lebonnet o Starbonnet o Selezione 406.
Perola Agulha Fortuna	Perola o Agulha o Fortuna
Vary Lava Alicombo Macalioca	Vary Lava o Alicombo o Macalioca
Inra 68/2 o Delta o Arlesienne	Inra 68/2 o Delta o Arlesienne
Siam Patna	Siam Patna
Baroe-Brand	Baroe-Brand
Lungo Surinam	Lungo Surinam

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di mescolare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo dell'indicazione della varietà e del gruppo stesso.

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Bali: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Balilla: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

Elio: corta - tonda - piccola - perla centro laterale estesa - striscia allungata - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

Selenio: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Lido: semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Rosa Marchetti: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Alfa: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - testa regolare - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Argo: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Cripto: corta - semiaffusolata - piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Italico: semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente o breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Padano (Bahia): semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone nano: semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Ariete: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Ribe (Euribe): lunga - affusolata - media - perla centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Bonnet Bell: lunga - affusolata - media - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Europa: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Molo: lunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Loto: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Riva: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa oblunga - sezione schiacciata.

Smeraldo: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Veneria: lunga - affusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

S. Andrea: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino

Arborio: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi: lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Volano: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Baldo: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Roma: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Carnaroli: molto lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Kóral: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Onda: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Strella: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa o assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente o pronunciato - sezione tondeggiante.

Miara: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Panda: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

Vela: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Graldo: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Star: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

Thaibonnet (L 202): lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

RISO ESTERO

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Yabani: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero: corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

Yamani: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Arkrose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Bluerose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

Magnolia: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Nato: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Zenith: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Gulfrose; semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

501: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Calrose: semilunga - semitonda - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Dawn: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Bluebonnet: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira: molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Bluebelle: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Lebonnet: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Starbonnet: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Selezione 406: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Perola: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Fortuna: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vary Lava: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

Macalioca: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Inra 68/2 o Delta: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Arlesienne; lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Siam Patna: lunga affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe Brand: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

Lungo Surinam: molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO

Gruppo comune o originario:

grani spuntati	5,00 %
grani striati rossi	3,00 %
disformità naturali e impurità varietali (massimo di impurità varietali 5,00% sulla varietà dichiarata: ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate)	10,00 %
grani gessati	3,00 %
grani vaiolati	1,00 %
grani macchiati	0,50 %
grani ambrati	0,125%
grani gialli	0,05 %
rotture	5,00 %

Gruppo semifino, fino e superfino:

grani spuntati	5,00 %
grani striati rossi	3,00 %
disformità naturali e impurità varietali (massimo impurità varietali 5,00%)	10,00 %
grani gessati	3,00 %
grani vaiolati	1,00 %
grani macchiati	0,50 %
grani ambrati	0,125%
grani gialli	0,05 %
rotture	5,00 %

Per la produzione relativa all'annata agraria 1989-90 e limitatamente alle varietà:

A) Vialone Nano la tolleranza di grani gessati è elevata al 4%.

B) Lido la tolleranza di grani vaiolati è elevata all'1,50% e quella di grani macchiati è elevata allo 0,75%.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10%.

Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b)* sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi «Ostigliati», senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi «sottotipo». La dichiarazione di riso «Ostigliato» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso «destrinoso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi «sottotipo» è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente «Tabella» possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo «comune o originario».

5) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del gruppo «comune o originario» debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) Grani spuntati: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) Grani striati rossi: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) Grani che presentano delle disformità naturali: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) Impurità varietali: per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerara impurità varietale.

E) Grani gessati: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della sperficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) Grani vaiolati: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) Grani macchiati: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, bruno, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profondo. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro), immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) Grani ambrati: i grani ambrati sono grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) Grani gialli: i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) Grani rotti o rotture: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

L'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sostituito dall'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, così recita:

«Art. 2. — Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

a) comune o originario;
b) semifino;
c) fino;
d) superfino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verrà determinata la denominazione delle varietà del risone e delle corrispondenti varietà di riso nonché la loro attribuzione a ciascun gruppo.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso le caratteristiche di ciascuna varietà con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre».

91A2083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1990.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte»;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1987 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione dei vini in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1989;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere parzialmente le suddette istanze;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1987, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Castel del Monte» è riservata ai vini:

Bianco;
Rosso;
Rosato;
Chardonnay;
Sauvignon;
Pinot bianco;
Bianco da Pinot nero;
Pinot nero;
Aglianico rosso;
Aglianico rosato,

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Castel del Monte» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pampanuto (o Pampanino) e/o Chardonnay.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

Il vino «Castel del Monte» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Uva di Troia e/o Aglianico.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca nera di altri vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

Il vino «Castel del Monte» rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Bombino nero e/o Aglianico.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera di altri vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

Il vino «Castel del Monte» Chardonnay deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Chardonnay.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 10%.

Il vino «Castel del Monte» Sauvignon deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Sauvignon.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati nella provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

Il vino «Castel del Monte» Pinot bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pinot bianco.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni non aromatici, raccomandati o autorizzati nella provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 10%.

Il vino «Castel del Monte» bianco da Pinot nero deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pinot nero.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di Pinot bianco, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Il vino «Castel del Monte» Pinot nero deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pinot nero.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera di altri vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati nella provincia di Bari presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 10%.

Il vino «Castel del Monte» Aglianico nelle versioni rosso e rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Aglianico.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera di altri vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati in provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende il territorio comunale di Minervino Murge ed in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto.

Tale zona è così delimitata:

dal punto di incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q. 234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q. 159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via Vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato, seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada statale n. 98 Andriese-Coratina che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato ed al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via Vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232, 227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e 182.

All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente la strada statale n. 98 Andriese-Coratina, che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima a sud del centro abitato fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle, quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (c.da dei Gendarmi).

Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q. 485), di Ruvo di Puglia, fino alla località Il Feltro (q. 631) e quello del comune di Andria, sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimità della mass.a Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Castel del Monte» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Castel del Monte» bianco, «Castel del Monte» Chardonnay, «Castel del Monte» Sauvignon, «Castel del Monte» Pinot bianco, «Castel del Monte» bianco da Pinot nero, non deve essere superiore a quintali 140 di uva per ettaro in coltura specializzata e, per i vini «Castel del Monte» rosso, «Castel del Monte» rosato, «Castel del Monte» Pinot nero, «Castel del Monte» Aglianico rosso e «Castel del Monte» Aglianico rosato non deve essere superiore a quintali 130 di uva per ettaro in coltura specializzata.

A tali limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale per unità di superficie (Ha) dei vigneti aventi la composizione varietale, prevista dall'art. 2 del presente disciplinare, non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino per tutte le tipologie dei vini «Castel del Monte» non deve essere superiore al 70%.

L'eventuale eccedenza di resa uva/vino non ha diritto alla D.O.C.

La regione Puglia annualmente, sentite le organizzazioni professionali e di categoria, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed agli organi di vigilanza.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei comuni di Barletta, Canosa e Bisceglie.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Castel del Monte» bianco, rosato, Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Aglianico rosato, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% ed ai vini «Castel del Monte» rosso, Pinot nero, Aglianico rosso un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%.

Le uve destinate alla produzione del «Castel del Monte» rosso e Aglianico rosso aventi diritto alla menzione «riserva» debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Le predette tipologie «riserva» debbono essere sottoposte ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui uno in botti di legno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Castel del Monte bianco:

colore: paglierino;
odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
sapore: asciutto, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Castel del Monte rosso

colore: rosso dal rubino al granato;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Castel del Monte rosato:

colore: rosato di tonalità rubino;
odore: delicatamente vinoso, caratteristiche di fruttato;
sapore: asciutto, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Castel del Monte Chardonnay:

colore: paglierino scarico;
odore: fruttato, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Castel del Monte Sauvignon:

colore: paglierino;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Castel del Monte Pinot bianco:

colore: paglierino;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Castel del Monte bianco da Pinot nero:

colore: paglierino scarico;
odore: fresco, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Castel del Monte Pinot nero:

colore: rubino di media intensità;
odore: fine, gradevole;
sapore: asciutto pieno armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Castel del Monte Aglianico rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Castel del Monte Aglianico rosato:

colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fragrante di buona intensità;
sapore: asciutto, armonico, buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini Castel del Monte rosso e Aglianico rosso possono essere designati in etichetta con la menzione «riserva» se derivano da uve aventi le caratteristiche previste nel precedente art. 5 e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5%, dopo aver superato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio alle condizioni previste dallo stesso art. 5 del presente disciplinare.

Art. 8.

Nella presentazione e designazione dei vini «Castel del Monte» portanti il riferimento al nome dei vitigni: Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Aglianico, il nome del relativo vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Nella presentazione e designazione delle tipologie dei vini «Castel del Monte» riserva di cui all'art. 7, detto termine «riserva» non deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni superiori di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'indicazione dei nomi di aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato, è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini con D.O.C. «Castel del Monte» può figurare l'annata di produzione delle uve purché documentabile; tale indicazione è obbligatoria per i tipi «riserva».

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Castel del Monte», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1990

COSSIGA

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1991
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 316

91A2106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1990.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 21 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Valpolicella» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i propri decreti 1° marzo 1975 e 3 giugno 1976 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1990;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Valpolicella» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, successivamente modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e 3 giugno 1976, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Valpolicella»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valpolicella» è riservata ai vini Valpolicella, Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini della denominazione di origine controllata Valpolicella devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nelle percentuali appresso indicate:

Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 40% al 70%;
Rondinella dal 20% al 40%;
Molinara dal 5% al 25%.

Possono concorrere alla produzione anche le uve provenienti dai vitigni Rossignola, Negrara Trentina, Barbera e Sangiovese, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Possono, inoltre, in tale ambito del 15%, concorrere fino ad un massimo del 5% le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

Art. 3.

La zona di produzione della denominazione di origine controllata Valpolicella comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, San Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, San Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, San Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.

Tale zona è così delimitata: la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale del comune di S. Ambrogio in faccia a Monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige presso Ceraino. Prosegue poi per Casa Fontana, passa sopra i caseggiati di Monte (frazioni di S. Ambrogio), tocca quota 534, Casa Campopiano di sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna (q. 74) entrando in comune di Fumane.

Raggiunta subito Ca' Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (q. 676) e, raggiunto il vaio Pangoni, discende con questo fino a Ca' Pangoni (q. 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino ad incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Ca' Camporal e Monte Per (q. 630) per discendere poi, con la strada che porta a S. Rocco, fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca, poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega.

Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato.

Il confine discende a Molino di Prà e con il vaio omonimo fino a Molino Monier attraversa allora il vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 449) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca casa Prael, casa di q. 580, la Palazzina (q. 534) casa La Conca e Colombare. Sempre discendendo attraversa il progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini, tocca casa Sottosengia, rasenta Case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini.

Da questo punto la delimitazione nord della zona del «Valpolicella» segue la linea di q. 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da località Sasso, in comune di Negrar, e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di località Montecchio e quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimità di località Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il Monte Dordera e proseguendo con orientamento nord-ovest passa in prossimità della località Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto sulla strada Vigo-Coda.

Da S. Benedetto segue il vaio Salsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il vaio Sannava, per inserirsi sulla comunale che porta a Proale e Rosaro.

Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Cabalai ed i Molini, raggiungendo Azzago passando per la strada del cimitero; per la carrareccia che passa a q. 655 si inoltra nel vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del comune di Grezzana con Verona che percorre fino al vaio Laraccio; attraversa la comunale di Pigozzo e la risale fino al vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la comunale Morago-Cancello. Corre lungo questa strada fino alla località Chiesa, prende poi la carreggiabile che passa sotto la q. 615, incontra la provinciale Montorio-Rovero, ridiscende questa fino all'incrocio della carreggiabile per S. Vito, Casette, Chiesa; da Chiesa a Scaransi per inserirsi nel vaio di Tretto, che lo percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo progno fino al vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a q. 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian, prosegue verso est lungo il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il progno di Illasi; ridiscende questo progno per breve tratto fino al guado per Cogolo, attraversa la borgata, prende la strada superiore che porta alla località Carbonara, indi si porta verso sud per la località Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di Cà Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del comune di Cazzano fino ad incrociare il punto di confine tra i tre comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S. Giovanni Ilarione (dove incontra il confine con la zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del comune di Cazzano sino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est, passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la q. 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per q. 326 porta ai Dami e quindi alla q. 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di M. Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del colle C. Beda e di poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano-Soave in prossimità della quota 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cercolo di Sopra, e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che attraversato Cercolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di San Vittore. Da San Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto.

Da Colognola ai Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in quest'ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord fino all'altezza di C.Brea, quindi prende la strada verso ovest in direzione di tale località per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le località Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova piega verso nord per la strada che va ad incrociare il confine comunale di Illasi all'altezza di Cà Scuarzego prosegue quindi per la strada, in direzione nord, per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano all'incrocio con il progno di Mezzane. Prosegue verso sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto, S. Pietro e raggiunge la quota 56.

Da quota 56 (località Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge a quota 47 il confine del comune di S. Martino Buon Albergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavoiera piega verso ovest per la strada che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da S. Martino Buon Albergo raggiunge Marcellise e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo.

La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibio e lo risale fino alla località Spinetta. Da detta località segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio; da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Cà dell'Olmo e

raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a Villa Beatrice; segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando località Villa Ferrari; Torre n. 1, Torre n. 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a valle sino alla strada per Avesa in località S. Martino; prosegue su detta strada sino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del cimitero di Avesa, giunge nei pressi della località Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale n. 12 sino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n. 12 sino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale n. 12 fino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero fino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n. 12 sino alla località Paganella; da detta località segue la carrareccia che porta alle Fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimità della chiesa di Cercaino congiungendosi al punto iniziale di partenza.

La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata Valpolicella designabili con la specificazione geografica Valpantena è così delimitata: dal confine nord occidentale che parte da S. Benedetto segue il già descritto confine della zona del «Valpolicella» fino a quota 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la località la Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che passa ad est del Roccolo Marchiori e prosegue per detta via fino a C. Sguizza per raggiungere C. Gazzol da dove ripiega verso ovest per toccare la località Campagnola; risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi.

Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n. 3, Torre n. 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa. Barbesi; passa sotto Cà del Roccolo raggiunge Rovere (sotto la quota 355) e poi lungo il sentiero posto sotto quota 469, la località le Case Vecchie, da dove si porta sul confine di zona nei pressi della località Casette, sotto il Monte Dordera che lo segue fino a raggiungere la località di partenza S. Benedetto.

La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata Valpolicella designabili con la menzione classico comprende i comuni di: Negrar, Marano, Fumane, S. Ambrogio, San Pietro in Cariano ed è così delimitata: la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del comune di S. Ambrogio in faccia a Monte Rocca, sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige presso Cercaino. Prosegue poi per casa Fontana; passa sopra i caseggiati di Monte (frazione di S. Ambrogio), tocca q. 534, casa Campopiano di sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna entrando in comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (q. 676) e, raggiunto il vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (q. 230). Risale poi per breve tratto il progno di Fumane fino ad incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fin presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal a M. Per (q. 630) per discendere poi con la strada che porta a S. Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che conduce a Prun, si incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega.

Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine discende a Molino da Prà e con il vaio omonimo fino a Molino Monier. Attraversa allora il vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca casa Prael, case di q. 580, la Palazzina (q. 534), casa La Conca e Colombare. Sempre discendendo, attraversa il progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini, tocca Casa Sottosengia, rasenta case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso La Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251.

Da questo punto ha inizio il confine sud del territorio del vino «Valpolicella». La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Aequilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa località la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto tra il terrazzo fluvio-glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraverso il Ghetto e raggiunta la ferrovia Verona-Garda, la discende per breve tratto fino alla località Stella; di qui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona-Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di quota 100 passando per Cà Brusa.

Sempre per la linea di q. 100 prosegue per Cedrara e S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro I e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Cà Ceré) ed in seguito con confine tra Pescantina e S. Ambrogio, toccando Cà Sotto Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignera di Sopra porta sulla strada di Ospedaletto. Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona q. 100, poiché il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre sull'orlo superiore di esso; circuisce Montidon (q. 200), attraversa la ferrovia sotto

S. Ambrogio, sfiora Cà de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge subito dopo il confine comunale tra S. Ambrogio e Dolcé, a casa Sottosengia.

In seguito continua di conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio del «Valpolicella» e chiudendone il perimetro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata Valpolicella devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Pertanto sono da escludere, in ogni caso — ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1963, n. 930 — i vigneti impiantati su terrreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle, nonché quelli con esposizione inadatta.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata Valpolicella non deve essere superiore ai 120 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediatamente comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione non deve essere superiore al 70% per il vino Valpolicella e del 40% per i vini Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella.

Qualora la resa uva-vino del Valpolicella superi la percentuale sopra indicata l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione delle denominazioni di origine controllata Valpolicella devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino Valpolicella un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10. Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento del presidente della giunta regionale adottato secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 8, la riduzione del detto titolo alcolometrico volumico naturale minimo a non meno di 9,50.

Per la produzione delle tipologie Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella le uve debbono essere sottoposte a parziale appassimento fino a raggiungere una concentrazione zuccherina atta ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella nonché la vinificazione delle stesse devono aver luogo, unicamente, nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito l'impiego della vinaccia residua dalla preparazione del vino Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella per il rigoverno del vino Valpolicella secondo le norme, all'uopo stabilite, dall'ispettorato per la repressione delle frodi alimentari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio nel rispetto delle norme CEE.

Le uve destinate alla vinificazione della tipologia «superiore» del vino Valpolicella debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11.

La tipologia «superiore» del vino «Valpolicella» prima dell'immissione al consumo deve essere sottoposta ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di un anno almeno, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve.

L'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della specificazione «classico», che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possono essere vinificate in cantine situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino Valpolicella a condizione che:

dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole come tali, al servizio delle stesse;

in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Il vino Amarone della Valpolicella prima della immissione al consumo deve essere sottoposto ad un invecchiamento di almeno due anni con decorrenza dal 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve.

Le operazioni di spumantizzazione del Recioto della Valpolicella debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

Art. 6.

Il vino Valpolicella all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino di media intensità tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare;

sapore: asciutto o vellutato, di corpo, amarognolo, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 con un massimo da svolgere di 0,3;

acidita totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il vino Recioto della Valpolicella all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato piuttosto carico;
odore: caratteristico, accentuato;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 di cui almeno 12 svolto;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino Amarone della Valpolicella all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato piuttosto carico;
odore: caratteristico, accentuato;
sapore: pieno, vellutato, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 con residuo massimo in alcool da svolgere di 0,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino Recioto della Valpolicella spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino piuttosto carico;
odore: caratteristico, accentuato, intenso;
sapore; delicato, pieno, caldo, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 di cui almeno 12 svolto;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Le uve atte alla produzione della tipologia Recioto della Valpolicella o i mosti o i vini della tipologia Recioto della Valpolicella possono essere utilizzati per produrre i vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle norme comunitarie e nazionali.

La menzione «superiore» è riservata ai vini tranquilli del Valpolicella, ad esclusione delle tipologie «Recioto» ed «Amarone», che siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12.

La menzione «Classico» è consentita ai vini Valpolicella, Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella con l'esclusione delle tipologie spumante.

La menzione Valpantena è consentita ai vini Valpolicella, Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata Valpolicella è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi riserva, extra fine, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È ammesso inoltre l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto

Tutte le tipologie della denominazione di origine controllata Valpolicella debbono essere immesse al consumo in recipienti di vetro.

Per i vini Valpolicella superiore, Recioto della Valpolicella, Amarone della Valpolicella, compresi quelli che utilizzano la specificazione classico e Valpantena, immessi al consumo in contenitori tradizionali con abbigliamento consono ai loro caratteri di pregio è vietato l'impiego di chiusure tipo: tappo corona, vite, strappo e simili.

Per i succitati vini è obbligatorio riportare inoltre, sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione delle annate di produzione delle uve.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la presente denominazione di origine controllata Valpolicella vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1990

COSSIGA

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1991
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 315

91A2107

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 giugno 1990.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 1° Maggio.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1983, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1990, fra l'altro, di un francobollo celebrativo del centenario del 1° Maggio;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1804 del 15 maggio 1990;

Decreta:

È emesso, nel 1990, un francobollo nel valore da L. 600 celebrativo del centenario del 1° Maggio.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce, liberamente un particolare del dipinto «Quarto Stato», opera di Pellizza da Volpedo.

Completano il francobollo la legenda «CENTENARIO DEL 1° MAGGIO» la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
Registro n. 6 Poste, foglio n. 309

91A2123

DECRETO 5 luglio 1990.

Valore e caratteristiche di un biglietto postale celebrativo del centenario dei «Sommergibili italiani».

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1983, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 1990, fra l'altro, di un biglietto postale celebrativo del centenario dei «Sommergibili italiani»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1806 del 29 maggio 1990;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1990, un biglietto postale nel valore da L. 650, celebrativo del centenario dei «Sommergibili italiani».

Detto biglietto è stampato, in offset, su carta bianca da 75 grammi per metro quadrato; formato del biglietto chiuso: cm 14,8 × 10,5; tiratura: cinquecentomila esemplari; colori: policromia (sei colori).

Il biglietto si presenta in tre sezioni ripiegate. La sezione superiore munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che riporta il distintivo d'onore dei sommergibili italiani, nella versione antica (delfino con corona) e nella versione moderna (delfino), la legenda «1° CENTENARIO DEI SOMMERGIBILI ITALIANI 1890-1990», la scritta «ITALIA» ed il valore «650»; a sinistra dell'impronta di affrancatura, sotto la legenda «BIGLIETTO POSTALE» è riprodotto un sommergibile stilizzato con la legenda «1890-1990 1° CENTENARIO DEI SOMMERGIBILI ITALIANI».

La sezione è completata da tre linee e da un riquadro giallo uovo con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» per l'indirizzo del destinatario.

La sezione centrale riporta la riproduzione di una fotografia d'epoca raffigurante un sommergibile in navigazione, sormontata dall'emblema della Marina militare e reca: «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» con linee punteggiate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
Registro n. 6 Poste, foglio n. 308

91A2124

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Catania dalla quale risulta che i giorni 18 e 19 marzo 1991 il predetto ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catania è accertato per i giorni 18 e 19 marzo 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2162

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 aprile 1991.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1990 con il quale l'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano è stato autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano in data 6 novembre 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano è autorizzato ad includere nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 7 maggio 1990 i seguenti sanitari:

Montanari dott. Paolo, aiuto corresponsabile ospedaliero dell'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano;

Santori dott.ssa Marisa, aiuto corresponsabile ospedaliero dell'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano;

Belloni dott. Mauro, assistente ospedaliero dell'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano;

Cormanni dott. Vittorio, assistente ospedaliero dell'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano;

Sbrozzi dott. Francesco, assistente ospedaliero dell'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano;

Scollo dott. Giovanni, assistente ospedaliero dell'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano.

Art. 2.

Il commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2163

DECRETO 30 aprile 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1988 con il quale il presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate è stato autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal Presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate in data 28 gennaio 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla conclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate è autorizzato ad includere nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 23 dicembre 1988 il seguente sanitario:

Leoni dott. Giovanni, assistente oculista della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «S. Antonio Abate» dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate.

Art. 2.

Il Presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 6 di Gallarate è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2164

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 maggio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Veneta Mais - Soc. coop. a r.l.», in Bovolenta, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 27 febbraio 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Veneta Mais - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bovolenta (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Veneta Mais - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bovolenta (Padova), costituita per rogito notaio dott. Americo Pasqualis, repertorio n. 67740, in data 20 marzo 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Merlin avv. Franco, con studio in Galleria Scrovegni, 7, Padova;

Boldrin dott. Arcangelo, residente in Venezia-Mestre, via Mestrina, 85;

Murer dott. Renato, residente in corso Trentin, Galleria Vidussi, 9, S. Donà di Piave (Venezia),

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1991

Il Ministro: MARINI

91A2165

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 6 maggio 1991, n. 74652/18.10.3.

Coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia di automazione delle amministrazioni pubbliche - Linee di programmazione per il biennio 1991-92.

A tutte le amministrazioni pubbliche

1. PREMESSA.

L'evoluzione dello scenario socio-economico nazionale verso il «post-industriale» modifica e qualifica il ruolo della pubblica amministrazione sia in termini di erogazione di una vasta e composita gamma di servizi, sia di sviluppo di azioni ed interventi di pianificazione, trasferimento e gestione di risorse pubbliche per correggere squilibri settoriali e territoriali, indirizzando gli investimenti produttivi.

Per rispondere adeguatamente all'accresciuta domanda di efficienza ed efficacia operativa delle strutture pubbliche, è necessario:

riordinare in maniera innovativa i tradizionali modelli organizzativi;

elevare la capacità progettuale;

modificare la presenza operativa in termini di decentramento, creatività e flessibilità;

riordinare le procedure di lavoro;

attivare razionali processi di automazione.

In particolare, la «riprogettazione» delle amministrazioni dovrà porre nel giusto rilievo l'impiego delle tecnologie informatiche e telematiche, che vanno considerate come risorsa strategica che interagisce, in termini di relazioni e vincoli, con le altre componenti e la cui efficacia di risultati è funzione diretta delle intensità del coinvolgimento delle strutture e dei diversi livelli di responsabilità decisionale ed operativa.

Il Dipartimento della funzione pubblica, al quale la legge quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93) ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 febbraio 1989 hanno attribuito competenze di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, indica alcune linee di programmazione per il biennio 1991-92, sia delle attività del Dipartimento medesimo che di quelle progettuali ed attuative di competenza delle amministrazioni.

Le attività, le azioni e gli interventi di coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica:

saranno orientati a pianificare gli investimenti pubblici per l'automazione, sia a livello d'infrastrutture che di acquisizione di beni e servizi, nell'ottica di una linea di politica industriale; le iniziative, pertanto, dovranno avere contenuto fortemente innovativo, di modo che all'evoluzione del settore pubblico possano corrispondere effetti positivi di ordine più generale;

intendono caratterizzarsi nei confronti delle amministrazioni come punto di riferimento metodologico ed occasione di promozione, organizzazione e qualificazione di nuova «domanda» pubblica, con specifico riferimento all'aggiornamento degli scenari tecnologici ed alla consulenza per la progettazione e la gestione di procedure automatizzate;

saranno svolti in costante collaborazione con le istituzioni, i comitati e gli organismi tecnici comunitari incaricati di concorrere alla emanazione di normative, regolamentazioni, direttive, circolari, standard, su aspetti generali e specifici connessi all'impiego delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni pubbliche.

La imminente integrazione dei mercati comunitari richiede, infatti, un diffuso interscambio delle informazioni fra i Paesi membri e quindi ampia possibilità d'interconnessione dei sistemi informativi pubblici;

si conformano, in una logica di opportuna continuità, ai contenuti delle circolari n. 36928 del 4 agosto 1989 (supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1989) e n. 51223 del 21 maggio 1990 (supplemento ordinario n. 38 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1990), concernenti, rispettivamente, «Coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia di automazione delle amministrazioni pubbliche» ed «Indirizzi di normalizzazione nell'area delle tecnologie dell'informazione nella pubblica amministrazione»;

sono orientate allo sviluppo di azioni ritenute prioritarie nell'attuale contesto organizzativo ed operativo della pubblica amministrazione, quali:

valorizzazione e generalizzazione delle più significative esperienze presenti nella pubblica amministrazione in materia di automazione, anche ai fini della realizzazione dei progetti intersettoriali avviati e coordinati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989.

In linea più generale, ci si propone il riconoscimento di alcune realtà pubbliche come «Centri» in grado di fornire supporti all'evoluzione in senso tecnologico di altre amministrazioni, in modo da costituire fattore di razionalizzazione del processo di automazione oltreché elemento di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche;

sviluppo di infrastrutture di supporto ai processi di automazione, di carattere:

tecnologico (rete telematica per la pubblica amministrazione);

organizzativo (centri di formazione, consulenza, ecc.);

collegamento degli interventi di carattere tecnologico ai necessari processi d'innovazione organizzativa ed al riordino funzionale del rapporto con il personale pubblico addetto all'automazione;

indicazione di ulteriori indirizzi di normalizzazione nell'area delle tecnologie dell'informazione, come aggiornamento e/o integrazione dei contenuti della citata circolare n. 51223 del 21 maggio 1990.

Al riguardo, il Dipartimento organizzerà entro il corrente anno a Roma la 1ª Conferenza nazionale sugli standard, finalizzata a dibattere le linee direttrici del processo di normalizzazione prima che queste si concretizzino in specifici provvedimenti ed a creare consenso mediante il coinvolgimento degli operatori pubblici preposti alla scelta ed alla gestione di sistemi informatici o telematici e delle stesse rappresentanze dell'offerta.

Con tali iniziative, il Dipartimento si propone di favorire lo sviluppo di sistemi informativi nella pubblica amministrazione secondo una logica di normalizzazione, ritenendo che una effettiva omogeneità di criteri e di scelte organizzative e tecniche faciliti l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi.

Trattasi di attivare una fase di approfondimento tecnico-organizzativo, con la fattiva collaborazione di tutte le componenti che interagiscono nel processo, finalizzata in prospettiva alla definizione di uno schema comune di riferimento per il complesso delle amministrazioni pubbliche.

2. GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO DI AUTOMAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Come evidenziato nella circolare n. 36928 del 4 agosto 1989, è necessario che i programmi di utilizzazione e di sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche nella pubblica amministrazione siano ispirati a criteri organizzativi e metodologici finalizzati al raggiungimento di obiettivi generali, che di seguito si ripropongono, ritenendoli tuttora validi:

creazione all'interno delle amministrazioni di «ambienti» in grado di progettare, gestire e controllare lo sviluppo di sistemi informativi;

ricostruzione di una logica unitaria nello svolgimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni;

realizzazione di applicazioni orientate soprattutto a soddisfare i bisogni emergenti nel Paese;

qualificazione della domanda pubblica;

correzione degli squilibri territoriali e settoriali nello sviluppo del processo di automazione.

3. I PROGRAMMI TRIENNALI DI AUTOMAZIONE.

Al conseguimento dei predetti obiettivi generali nonché di obiettivi strategici correlati alla specificità dell'attività istituzionale svolta, deve conformarsi la predisposizione, da parte delle amministrazioni, dei programmi triennali di automazione previsti dall'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e di cui la circolare n. 36928 ha fornito sia uno schema di riferimento che una ipotesi di struttura funzionale per la promozione, il coordinamento e l'integrazione delle iniziative, in una strategia unitaria di sviluppo organizzativo.

I programmi triennali di automazione rappresentano una significativa opportunità per attivare un «dialogo» fra «progetto informatico» e vertici direzionali delle amministrazioni, organizzando analisi funzionali che ridisegnino, ove necessario, le strutture organizzative e le procedure per adeguarle all'impiego delle tecnologie.

Il processo di pianificazione dovrà favorire il passaggio da una tipologia applicativa dell'informatica orientata a migliorare i processi ripetitivi (efficienza interna) ad un'altra, caratterizzata da diffuso interscambio di informazioni con altri soggetti pubblici e privati per conseguire positivi risultati sul piano del miglioramento dei servizi resi (efficacia verso l'esterno).

Sotto il profilo tecnologico, l'attività di programmazione, pur tenendo conto dell'esigenza di protezione degli investimenti, potrà individuare tempi, limiti ed opportunità di migrazione verso sistemi «standardizzati» (secondo le linee di normalizzazione indicate dal Dipartimento della funzione pubblica) a più livelli, costituiti da stazioni di lavoro individuali per favorire il decentramento delle funzioni elaborative, da banche dati gestite da sistemi centralizzati, da sistemi intermedi o dipartimentali e da reti «intelligenti» per garantire l'interconnessione e quindi la condivisione del patrimonio informativo.

L'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 ha individuato un possibile «percorso» per la predisposizione del programma di automazione, che dovrà riguardare la globalità delle strutture e dei servizi di ciascuna amministrazione, pur dovendosi prevedere priorità realizzative in ragione delle risorse disponibili:

descrizione degli obiettivi specifici che s'intendono perseguire con l'automazione, in rapporto al profilo normativo, funzionale ed organizzativo dell'amministrazione, con riferimento ai costi-benefici non solo economici di efficienza delle procedure gestionali e, soprattutto, di efficacia dei servizi resi alla collettività;

descrizione dei progetti già realizzati o in fase di attuazione, con indicazione degli eventuali vincoli normativi, organizzativi, finanziari o di altro ordine che ne abbiano ritardato la realizzazione o limitato i risultati rispetto agli obiettivi, nonché delle iniziative assunte per la rimozione dei vincoli medesimi;

principi di base, architettura generale dei progetti di automazione da realizzare e di quelli già attivati ma da razionalizzare sulla base delle priorità individuate, interscambi e collegamenti da attivare ai fini di una migliore ed economica utilizzazione dei sistemi, procedure da automatizzare, risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie, volumi di lavoro, tempi e modalità di realizzazione;

modifiche da apportare alla organizzazione ed alle procedure per effetto della realizzazione di progetti di automazione;

modalità d'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

indicazioni sull'organizzazione del personale tecnico nella fase di avvio ed in quella di regime dei progetti, nonché linee di politica di reclutamento di personale specialistico e di formazione degli utilizzatori e del personale coinvolto, anche indirettamente, nei programmi di automazione.

Si aggiunge l'opportunità che l'effettuazione degli studi di fattibilità tecnica dei progetti sia proceduta, anche se in un unico contesto, da un approfondito esame della fattibilità giuridico-amministrativa dei progetti medesimi, con riferimento alle norme in vigore, alle iniziative di legge presentate al Parlamento ed alle regolamentazioni in genere, nonché alle specifiche competenze ed attribuzioni delle amministrazioni e delle strutture funzionali coinvolte.

Nel reiterare l'invito alle amministrazioni a predisporre con sollecitudine i programmi triennali di automazione nei termini suesposti, si rappresenta che le principali informazioni sugli stessi, contenute nei modelli allegati alla circolare n. 36928, devono essere trasmesse allo scrivente Dipartimento per consentire l'attività di coordinamento di competenza.

In attuazione del disposto dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989, il Dipartimento della funzione pubblica formulerà osservazioni in merito alla conformità dei programmi rispetto agli obiettivi generali e pubblicherà le informazioni più significative sui programmi medesimi e sui relativi aggiornamenti.

4. I PROGETTI DI AUTOMAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE AL DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE.

Le amministrazioni statali avranno cura di inviare allo scrivente Dipartimento, per l'espressione del parere, anche i progetti attuativi dei programmi triennali di automazione, nei limiti e con le modalità di cui alle circolari dello scrivente n. 9207 del 25 novembre 1987, n. 149 del 6 dicembre 1989 e n. 46691 del 21 marzo 1990, i cui principali contenuti si riassumono di seguito:

formano oggetto di trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica i progetti d'informatizzazione a carattere pluriennale, annuale od anche relativi a singole aree d'intervento od a specifiche procedure, indipendentemente dall'arco di tempo previsto per la realizzazione, sempre che queste ultime non rientrino in un programma di carattere generale predisposto dall'amministrazione, già esaminato dal Dipartimento;

non formano oggetto di trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica ma solamente al Provveditorato generale dello Stato per la valutazione della opportunità, della coerenza tecnica, della congruità degli impegni finanziari, nonché dell'osservanza dei dettati contrattuali, le proposte di acquisizione di parti marginali e/o il completamento o il perfezionamento sia dell'HW che del SW, di progetti già esaminati dal Dipartimento, i servizi (acquisizione dati, assistenza sistemistica, realizzazione di programmi), di qualunque entità, relativi a procedure automatizzate già esaminate, singole unità elaborative autonome con il relativo SW, dedicate all'automazione di funzioni di singoli posti di lavoro, ancorché non previsti nel contesto organico del sistema informativo dell'amministrazione interessata;

la richiesta di parere al Dipartimento sarà accompagnata dal programma triennale (ove non trasmesso precedentemente) e da una relazione progettuale predisposta secondo il seguente schema logico:

descrizione degli obiettivi che s'intendono perseguire con il progetto di automazione;

descrizione della tipologia delle informazioni, dei flussi informativi e delle procedure oggetto del processo di informazione, nonché dei collegamenti da attivare all'interno dell'amministrazione e con altre amministrazioni;

analisi dei volumi e delle procedure di acquisizione e di trasferimento delle informazioni trattate dai settori all'interno dei quali verrà realizzato il progetto;

conseguente valutazione del dimensionamento di massima della base informativa relativa ai settori da informatizzare;

descrizione del principio base, dell'architettura generale e delle principali caratteristiche tecnico-funzionali del sistema informativo da realizzare, con indicazione del piano operativo nel breve e medio periodo e dell'onere finanziario presunto;

linee di politica di informazione del personale specialistico e degli utilizzatori, accanto od in sostituzione di eventuale personale esterno.

Lo scrivente Dipartimento ha in fase di predisposizione una procedura automatizzata per l'esame dei progetti, basata sull'analisi di una serie di indicatori in grado di consentire la valutazione della conformità e della «fattibilità» del progetto agli obiettivi generali e specifici, alla soluzione tecnica prescelta ed alle risorse disponibili.

Come rappresentato con circolari n. 1 - prot. 1302 del 26 settembre 1990 e n. 3 - prot. 1551 del 2 gennaio 1991, il Provveditorato generale dello Stato non esprimerà il richiesto parere di congruità tecnico-economica o di autorizzazione alla spesa sui progetti predisposti da amministrazioni statali non compresi nei programmi triennali.

Lo scrivente Dipartimento subordina alla presentazione dei programmi triennali l'esame delle richieste di finanziamento di progetti di automazione da parte di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 26 della legge n. 67/88 e l'espressione del parere sui progetti presentati dai comuni per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a norma della circolare del Dipartimento n. 46666 del 2 marzo 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1990).

Tale schema di valutazione di progetti informatici potrà costituire riferimento anche per le rimanenti amministrazioni pubbliche.

5. I PROGETTI INTERSETTORIALI DI AUTOMAZIONE.

Con la circolare n. 36928 sono stati individuati i primi progetti intersettoriali di automazione (formazione, centri di servizio ai cittadini, cartografia urbana, cartografia extra-urbana, monitoraggio ambientale, fisco-previdenza, trasporto merci all'interno dei Paesi comunitari), interessanti una pluralità di amministrazioni pubbliche, centrali e locali, la cui realizzazione sulla base di un quadro progettuale uniforme sotto il profilo tecnologico, metodologico, documentale ed organizzativo, consentirà di disporre di «prototipi» standardizzati da generalizzare successivamente all'interno della pubblica amministrazione.

Con la realizzazione dei progetti intersettoriali, il Dipartimento della funzione pubblica si propone di avviare a soluzione i principali problemi che limitano gli effetti positivi dell'automazione, determinandosi le condizioni per:

un «colloquio interattivo» fra i sistemi informativi pubblici;

la condivisione delle risorse;

la realizzazione degli obiettivi;

l'aggiornamento delle informazioni;

la cooperazione fra le amministrazioni;

il miglioramento dei servizi erogati.

Il Dipartimento, che cura l'avvio ed il coordinamento dei progetti intersettoriali, ha già provveduto ad affidare a società specializzate la predisposizione degli studi di fattibilità, che saranno ultimati entro il mese di giugno p.v.

La successiva fase attuativa si svilupperà con il coinvolgimento diretto di alcune amministrazioni, individuate sulla base di specifiche esperienze acquisite, chiamate a realizzare «segmenti» progettuali nell'ambito degli specifici ordinamenti, effettuando autonomi investimenti.

Lo scrivente Dipartimento ritiene di attivare l'istituto della «conferenza dei servizi» di cui alla legge n. 241/90 per sviluppare con sollecitudine le diverse fasi realizzative dei progetti intersettoriali. Analoga procedura sarà seguita ogni qualvolta si riterrà opportuno richiedere l'avviso delle amministrazioni su rilevanti iniziative assunte per sviluppare il processo di automazione delle amministrazioni.

Per quanto concerne il progetto intersettoriale «servizi ai cittadini», lo scrivente Dipartimento intende ampliare il contenuto degli istituendi «centri», avviando sperimentazioni di tecnologie avanzate nella prospettiva di superare il ricorso alla «certificazione» (ancorché con strumenti elettronici) con la diretta acquisizione, con sistemi automatizzati, delle informazioni individuali.

Tra le tecnologie avanzate da sperimentare, appare particolarmente interessante, alla luce di esperienze già in corso anche a livello internazionale, quella basata sulle carte «intelligenti» (a microprocessore o similari), che consente di migliorare significativamente il rapporto fra pubblica amministrazione e cittadino, in particolare per favorire la graduale applicazione della legge n. 241/90, che innova il procedimento amministrativo ed, al suo interno, l'accesso del cittadino alle relative informazioni.

6. LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AI PROCESSI DI AUTOMAZIONE.

6.1 - *La rete telematica della pubblica amministrazione.*

Il Dipartimento della funzione pubblica ritiene prioritaria l'esigenza di effettuare uno studio per la definizione di una rete telematica della pubblica amministrazione per favorire l'interconnessione dei sistemi informativi e, quindi, una diffusa condivisione delle informazioni.

A tal fine, il Ministro per la funzione pubblica, con decreto del 12 marzo 1991, ha costituito un «Gruppo di lavoro per la rete telematica della pubblica amministrazione», al quale partecipano anche rappresentanti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, del Provveditorato generale dello Stato e della S.I.P., con il compito di analizzare compiutamente le problematiche connesse alla realizzazione dell'iniziativa (da intendersi soprattutto come integrazione e raccordo dell'esistente) e di proporre adeguate soluzioni operative.

L'azione del Dipartimento non è finalizzata alla creazione di strutture fisiche di comunicazione (di competenza di altri soggetti pubblici o dei concessionari), ma intende valutare l'opportunità d'intervenire sulla gestione del valore aggiunto derivante dai servizi (interni alle amministrazioni o rivolti agli utenti) che si basano sulle reti di comunicazione e quindi anche sui riflessi che l'ottimizzazione della gestione induce sulle architetture e sulle funzionalità da richiedere alla rete.

Gli obiettivi dell'iniziativa sono individuabili:

nell'orientamento della domanda pubblica rispetto all'offerta. Sotto questo aspetto, sarà particolarmente importante perseguire l'indipendenza dell'utente rispetto al fornitore di apparecchiature di rete e offrire a questi la possibilità di intervento a condizioni paritarie;

nel ricorso a reti private monoutente ed alla utilizzazione di sistemi proprietari, limitatamente ai casi in cui l'analisi del costo-beneficio lo giustifichi ampiamente;

nell'agevolazione delle interconnessioni tra i sistemi informativi pubblici, per facilitare lo scambio di informazioni e per accrescere la capacità di governo;

nella normalizzazione delle soluzioni tecniche, in accordo con gli standard approvati dagli organismi internazionali ed in particolare comunitari, per superare i vincoli derivanti dall'eterogeneità dei sistemi;

nel governo dell'eterogeneità tecnologica con strumenti che in assenza di completezza di standard consentano comunque di raggiungere i primi due obiettivi;

nella creazione di nuovi servizi a valore aggiunto soprattutto per quanto riguarda i rapporti delle amministrazioni con i soggetti pubblici e privati.

Con carattere prioritario, lo studio dovrà prendere in esame le esigenze attuali e di prospettiva delle amministrazioni pubbliche, facendo riferimento anche alle più avanzate esperienze europee, nonché fornire una realistica valutazione delle risorse disponibili a breve e medio termine ed eventualmente suggerire le risorse aggiuntive necessarie per coprire le esigenze, sia in termini di infrastrutture (investimenti ulteriori da parte dei soggetti deputati alla realizzazione delle stesse), che di organizzazioni per la gestione dei servizi.

I principali elementi da considerare nell'analisi sono:

l'offerta di servizi da parte dell'A.S.S.T. e della S.I.P.;

la standardizzazione proponibile per la rete telematica, alla luce delle indicazioni CEE per le soluzioni telematiche;

lo stato reale della domanda della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle principali reti esistenti;

i problemi di sicurezza derivanti dall'interconnessione dei sistemi;

la necessità di una gestione di posta elettronica e, in generale, di messaggi normalizzati tra le diverse amministrazioni.

Altri aspetti che il gruppo di lavoro dovrà prendere in esame sono:

più precisa definizione delle linee guida che le amministrazioni pubbliche devono seguire per la realizzazione (architettura ed implementazione) delle proprie reti telematiche;

possibilità di sperimentazioni locali di notevole semplicità, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, basate sulla utilizzazione delle seguenti strutture già disponibili:

servizi acquisibili attraverso gli elaboratori centrali della pubblica amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Ministero di grazia e giustizia, Centro di documentazione della suprema Corte di cassazione, ISTAT, Ministeri della sanità e dell'interno, Poligrafico dello Stato, ecc.), di altri soggetti parapubblici e privati (ANSA, CERVED, SARIN, ecc.) ed i dati amministrativi già accessibili in linea (catasto, casellario giudiziale, INPS, motorizzazione civile, anagrafi comunali, ecc.);

rete pubblica a commutazione di pacchetto (Itapac), la cui accessibilità è ormai estesa all'intero territorio nazionale, considerato che la SIP garantisce il collegamento a livello distrettuale;

multifunzionalità del posto di lavoro-utente (soluzione già adottata da molte amministrazioni) che, trasportata sulla rete pubblica Itapac, ne costituisce un servizio a valore aggiunto.

6.2 *Le attività di formazione e di riqualificazione del personale.*

Fondamentale e prioritario si evidenzia l'avvio del progetto intersettoriale di formazione informatica dei pubblici dipendenti, finalizzato a favorire l'acquisizione di una serie di modelli cognitivi che aiutino a collocare correttamente l'utilizzazione delle tecnologie nei diversi contesti organizzativi valutandone, soprattutto ai più elevati livelli di responsabilità, implicazioni, vincoli, esigenze, strategie, opportunità.

L'entità del personale pubblico da coinvolgere nei processi di formazione informatica si valuta pari a circa 2,5 milioni di unità (su un «universo» di 3,5 milioni di pubblici dipendenti), per un totale di 10 milioni di giornate-anno, cui vanno aggiunte 120 mila giornate-anno di formazione tecnica ed alto livello per gli specialisti (circa 3.000 unità da inserire nella fascia gestionale medio-alta).

Un siffatto sforzo organizzativo e finanziario richiede l'impegno e la collaborazione di tutte le amministrazioni e delle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore.

Lo studio di fattibilità del progetto intersettoriale, attualmente in corso di predisposizione, individuerà i diversi «modelli» di formazione in funzione dei destinatari, nonché la consistenza quali-quantitativa della rete di «centri» di formazione da attivare, con dimensione territoriale a livello regionale, che dovranno servire di appoggio ai progetti di automazione delle amministrazioni.

Il progetto sarà coordinato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, che, al riguardo, ha già provveduto ad istituire un «polo» per la formazione informatica presso la sede di Reggio Calabria, con funzioni di promozione delle attività di formazione anche utilizzando i «modelli» definiti con lo studio di fattibilità, nonché di validazione e di aggiornamento dei «modelli» medesimi, di sperimentazione di nuove metodologie e tecniche di formazione, di produzione e diffusione organizzativa di software didattico.

Il progetto di formazione sarà rivolto anche ai dirigenti pubblici, ai quadri intermedi ed agli stessi amministratori pubblici (in particolare degli enti locali), studiando e sviluppando sistemi per il supporto alla direzione ed alla decisione per favorire un processo di «trasformazione» dei dirigenti e degli amministratori dal ruolo prettamente gestionale a quello di pianificazione.

7. LINEE DI NORMALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Oltre all'aggiornamento ed all'integrazione dei contenuti della circolare n. 51223 del 21 maggio 1990 tenuto conto delle risultanze dei lavori della Conferenza nazionale sugli standard, il Dipartimento della funzione pubblica intende istituire un «osservatorio», con il compito di raccolta e diffusione sistematica degli indirizzi emergenti nell'ambito degli organismi nazionali ed internazionali di normalizzazione.

L'osservatorio organizzerà seminari per mettere a raffronto esperienze maturate nella pubblica amministrazione e delineare progressivamente un comune scenario tecnologico, metodologico ed organizzativo di riferimento per favorire concrete possibilità di interazione fra le amministrazioni pubbliche.

In tale prospettiva, il Dipartimento ha recentemente istituito i seguenti comitati:

«Comitato per gli standard anagrafici», con il compito di definire criteri di normalizzazione dei dati elementari di carattere individuale (anagrafici, fiscali, contributivi, sanitari, elettorali, ecc.), al fine di costituire basi di dati omogenee ed uniformi e di consentire la realizzazione di prototipi standardizzati di gestione delle informazioni che agevolino l'interconnessione controllata fra le diverse fonti informative pubbliche, allo scopo di semplificare il rapporto cittadini-pubblica amministrazione;

«Comitato per gli standard cartografici», con il compito di definire linee di normalizzazione di dati ed informazioni in materia di cartografia numerica automatizzata, al fine di costituire basi di dati omogenee ed uniformi da interconnettere fra di loro e con le diverse fonti informative pubbliche, per una corretta gestione del territorio sia ai fini ambientali che di pianificazione urbana e territoriale, correlando la cartografia a dati socio-economici;

«Gruppo di lavoro sul processo di automazione delle strutture sanitarie», con il compito di definire, in collaborazione con il Ministero della sanità, linee di normalizzazione del processo di automazione delle strutture sanitarie centrali e periferiche, al fine di agevolare un diffuso e proficuo interscambio di informazioni tra i soggetti pubblici e privati interessati.

Queste iniziative si prefiggono l'obiettivo principale di rendere effettiva la possibilità di interscambio dei dati, anche attraverso collegamenti telematici, tra le diverse amministrazioni pubbliche.

Le tecniche E.D.I. (Electronic Data Interchange), che si stanno diffondendo nel settore privato, possono trovare concreta possibilità di applicazione in ambito pubblico soprattutto nelle aree dei servizi ai cittadini, dei trasporti, della sanità, del controllo ambientale.

8. RACCORDO DELLE INIZIATIVE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA IN MATERIA DI AUTOMAZIONE CON QUELLE SVILUPPATE DAL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI.

È in corso di formalizzazione un protocollo d'intesa fra il Dipartimento della funzione pubblica e le regioni per sviluppare forme e modalità di collaborazione organica, d'integrazione di funzioni, d'interscambio d'informazioni in materia di pianificazione dei processi di automazione.

Tale iniziativa consentirà anche di utilizzare il riferimento regionale come elemento propulsore delle attività del Dipartimento nei confronti delle autonomie locali.

A tal fine, sarà definita con le regioni una serie d'iniziative decentrate per analizzare compiutamente le problematiche relative al coordinamento, alla interconnessione ed alla condivisione dei patrimoni informativi; le stesse strutture informatiche delle regioni potranno essere utilizzate come raccordo tecnico per la realizzazione dei progetti intersettoriali avviati dal Dipartimento della funzione pubblica.

Alla predetta linea di collaborazione con le regioni in materia d'informatica è opportuno si conformino i programmi di automazione delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici.

Lo scrivente Dipartimento, inoltre, intensificherà gli incontri con i responsabili dei sistemi informativi delle province, dei comuni e delle comunità montane per analizzare i contenuti fondamentali dei rispettivi processi di automazione, con particolare riferimento alla qualità ed alla fruibilità delle applicazioni, al rapporto costi-benefici, al livello di correlazione con le strategie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e dalle successive circolari attuative.

In tale ottica, saranno esaminati progetti portabili presso tutte le amministrazioni, concernenti sviluppo di software applicativo «standard» finalizzato ad evitare duplicazioni, ridondanze e difformità dei servizi resi, con specifico riferimento agli ambienti operativi di cui alla citata circolare n. 51223.

Gli incontri, le relazioni, gli studi effettuati in collaborazione con gli enti territoriali e locali avranno come punto di riferimento le implicazioni di carattere informatico e telematico connesse all'applicazione delle più recenti disposizioni introdotte nell'ordinamento normativo, come il decreto legislativo n. 322/89, concernente riordino del sistema statistico nazionale, la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente riforma delle autonomie locali e la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente riforma del procedimento amministrativo.

Dall'insieme di tali disposizioni è possibile ricavare metodi di raccordo fra lo Stato e le regioni, per un verso, e tra queste ultime ed il sistema delle autonomie, in termini che consentano:

l'individuazione del livello regionale quale dimensione della progettazione generale del sistema locale;

la corretta partecipazione delle province al raccordo fra i sistemi informativi comunali, in chiave di coordinamento, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 142/90;

l'individuazione del comune quale ente rappresentativo a competenza generale, quale riferimento per l'erogazione dei servizi.

Con riguardo alle regioni, i sistemi informativi costituiranno componenti autonome del sistema informativo della pubblica amministrazione.

Alle stesse finalità si ispirerà l'azione del Dipartimento in attuazione della citata circolare n. 46666, in forza della quale la Cassa depositi e prestiti concede mutui a tasso agevolato per finanziare progetti di automazione predisposti da comuni e consorzi di comuni, previa espressione, da parte del Dipartimento, di parere di conformità ad un predeterminato schema progettuale di riferimento.

9. INIZIATIVE FINALIZZATE A FAVORIRE LA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI.

Il Dipartimento della funzione pubblica intende avviare una serie d'iniziative sul tema della utilizzazione delle tecnologie informatiche a supporto degli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Le aree all'interno delle quali effettuare le prime attività di sperimentazione saranno individuate con il supporto di incontri seminariali ai quali parteciperanno rappresentanti dei sindacati del pubblico impiego ed esperti di organizzazione aziendale.

Si indicano di seguito alcune possibili tematiche da trattare negli incontri:

modalità di attuazione della legge n. 241/90, soprattutto per quanto riguarda la «trasparenza» del comportamento degli uffici pubblici nei confronti del cittadino, assunta anche quale elemento caratterizzante la funzionalità della pubblica amministrazione;

ricerca di strumenti di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi attravero la verifica della economicità di gestione delle strutture pubbliche, soprattutto di quelle che erogano servizi.

Si citano, fra i più interessanti, le tecniche di «budget» per la valutazione degli scostamenti fra previsioni e consuntivi, come pure il controllo di gestione basato sulla contabilità per centri di costo-profitto (benefici).

Verrà proposto uno strumento di verifica della coerenza tra processi di automazione e di riorganizzazione degli enti, prevedendo che la documentazione progettuale espliciti il raccordo fra le nuove tecniche ed il processo di riordino delle procedure interne.

Tali raccordi, in coerenza con gli orientamenti generalizzati in ordine alla concessione di finanziamenti, dovranno essere dimostrati anche all'interno di schede di valutazione del rapporto costi-benefici, con adeguate quantificazioni.

In questo ambito, particolare rilievo dovrà essere attribuito alla capacità dei progetti di generare benefici «esterni» alla pubblica amministrazione, a favore dell'utenza.

10. IL PERSONALE PUBBLICO ADDETTO AL SETTORE INFORMATICO.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica predisponga programmi per il reclutamento di personale informatico specialistico e per la formazione degli utilizzatori.

Con la circolare n. 36928 sono state individuate ipotesi di soluzione alle problematiche concernenti il personale addetto all'informatica, partendo dalla considerazione che le professionalità richieste, in riferimento al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che le specifiche prestazioni di lavoro comportano ed ai particolari requisiti culturali non hanno trovato compiuto riscontro nei profili professionali individuati per il personale pubblico.

Per ovviare ai predetti inconvenienti, nella tornata contrattuale 1988-90 relativa al personale dei Ministeri, degli enti locali e delle aziende di Stato si è proceduto alla modifica ovvero alla istituzione di nuovi profili professionali per renderli aderenti alle accresciute esigenze del settore informatico.

Attualmente non si evidenziano differenze sostanziali sui contenuti professionali dei profili informatici rispetto a quelli vigenti negli altri settori, mentre permangono, con marcata intensità, differenziate posizioni retributive, per cui si reputa opportuno pervenire in sede contrattuale ad un sistema che favorisca le professionalità informatiche prevedendo forme accessorie di incentivazione, in modo da facilitare il reclutamento e da non disperdere le professionalità già acquisite o acquisibili nel pubblico impiego.

Dovranno altresì definirsi percorsi formativi tali da consentire una sorta di mobilità, orizzontale e verticale, in relazione al conseguimento di più elevate professionalità e non escludendosi in assoluto il passaggio da e ad altri settori di attività se in possesso dei requisiti richiesti.

Si deve infine evidenziare il perdurare della mancanza di adeguata cultura informatica ai vari livelli di operatività, non essendo richiesta, in sede di reclutamento di personale non specialistico, la conoscenza di elementi d'informatica neppure a livello nozionistico e non essendo il personale stesso destinatario di specifica formazione durante la permanenza in servizio.

Al fine di dare soluzione alle predette problematiche, il Dipartimento della funzione pubblica attiverà opportune iniziative, sia nella fase di rinnovo dei contratti di lavoro che in sede legislativa, sollecitando la partecipazione delle amministrazioni pubbliche ed il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Il Dipartimento ritiene di dover svolgere tali azioni d'iniziativa anche sulla base di precisi elementi conoscitivi, per cui promuoverà, come si riferisce in altra parte della circolare, una indagine conoscitiva finalizzata a rilevare la consistenza quali-quantitativa degli operatori della pubblica amministrazione addetti all'informatica ed altri elementi d'informazione utili per la progettazione di concreti piani d'intervento.

11. ASPETTI NORMATIVI.

Il Consiglio dei Ministri esaminerà prossimamente uno schema di disegno di legge predisposto dallo scrivente Dipartimento in materia di disciplina dei processi di automazione delle amministrazioni pubbliche, con il quale si avviano a soluzione alcuni dei principali problemi, fra i quali:

il conferimento della validità giuridica alla documentazione ed agli atti amministrativi prodotti con sistemi automatizzati;

il rafforzamento della struttura centrale di coordinamento del processo ed una più puntuale definizione dei ruoli del Dipartimento della funzione pubblica e del Provveditorato generale dello Stato;

la previsione di risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti intersettoriali e di altre qualificanti iniziative con valenza generalizzata;

la istituzione di uffici per l'informatica presso ciascuna amministrazione;

la definizione di una linea di politica per il personale pubblico addetto all'informatica, con previsione di più idonei percorsi formativi e di carriera e di accesso alla dirigenza per i responsabili dei sistemi complessi.

Altri riferimenti normativi concernenti il processo di automazione della pubblica amministrazione riguardano:

i contratti di lavoro dei pubblici dipendenti per la definizione dei profili professionali del personale addetto all'automazione;

la legge 15 marzo 1991, n. 80, che conferisce validità giuridica agli atti amministrativi predisposti dagli enti locali con sistemi automatizzati;

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge 8 giugno 1990, n. 142.

Si prevede inoltre di attivare iniziative per il recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria concernente la tutela del software e la riservatezza dei dati individuali inseriti su banche dati.

12. ALTRE INIZIATIVE DEL DIPARTIMENTO IN MATERIA DI AUTOMAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Al fine di favorire la capillare diffusione presso le amministrazioni delle indicazioni tecniche, metodologiche ed organizzative sulle problematiche dell'automazione, il Dipartimento della funzione pubblica ha promosso, d'intesa con un consorzio di società editoriali, la pubblicazione di una rivista, di quaderni-guida e la organizzazione di convegni e seminari su aspetti specifici di rilevante attualità.

Le pubblicazioni ed i prodotti su supporto magnetico saranno distribuiti ai dipendenti pubblici coinvolti, direttamente o indirettamente, nel processo di automazione.

Lo scrivente Dipartimento promuoverà una indagine sperimentale presso tutte le amministrazioni di un comparto (e, successivamente, presso gli altri) per rilevare l'entità quali-quantitativa del patrimonio informatico esistente, soprattutto in termini di applicazioni realizzate.

L'aggiornamento sistematico dell'indagine, una svolta a regime, consentirà di mettere a disposizione delle amministrazioni un «albo» del patrimonio informatico esistente per evitare ridondanze e duplicazioni di esperienze e di acquisizioni.

L'indagine si occuperà anche della consistenza del personale pubblico addetto all'informatica, in organico ed in servizio, delle unità effettivamente utilizzate in tale settore con carattere di continuità, delle previsioni di fabbisogno di personale specialistico anche in relazione alla definizione dei programmi triennali di automazione, della pianificazione delle diverse esigenze formative.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Ministro: GASPARI

91A2111

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Conferma del presidente dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo»

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1991, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il dott. Camillo Federico è stato confermato, per la durata di un triennio, presidente dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo».

91A2116

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione per l'assistenza allo spettacolo viaggiante ed ai circhi equestri, in Reggio Emilia.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1991, registro n. 5 Turismo, foglio n. 373, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione per l'assistenza allo spettacolo viaggiante ed ai circhi equestri, con sede in Reggio Emilia, ed è approvato il relativo statuto di cui ai rogiti Serri del 27 dicembre 1986, repertorio n. 67521, 21 settembre 1989, repertorio n. 94254 e 9 marzo 1990, repertorio n. 99985.

91A2151

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 1 *

L. 1.200